

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali- Ulteriore nuovo testo A.C. 362

dossier n° 33 - 13 dicembre 2013 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

informazioni sugli atti di riferimento	Informazioni	sugii	attı	аı	riteri	mento	כ
--	--------------	-------	------	----	--------	-------	---

A.C.	362
Titolo:	Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	consultiva

Contenuto

La proposta di legge recava disposizioni in materia di **esercizio della professione** dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'**istituzione di elenchi nazionali** di professionisti.

La VII Commissione, dopo aver adottato un primo nuovo testo nella <u>seduta del 6</u> <u>agosto 2013</u> - sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri - ha adottato un **ulteriore** nuovo testo nella <u>seduta del 5 dicembre 2013</u>, **recependo le condizioni formulate** dalla I e dalla V Commissione e apportando ulteriori modifiche.

Preliminarmente, si ricorda che il testo verte nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nello stesso testo.

Di seguito si darà conto delle modifiche presenti nel nuovo testo del 5 dicembre rispetto al nuovo testo del 6 agosto 2013, rinviando, per il resto, al dossier n. 18 del 17 settembre 2013.

In particolare, nell'art. 1 del nuovo testo in esame - che inserisce nella parte prima (*Disposizioni generali*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'art. 9-bis - è stato operato un richiamo alla competenza relativa alla tutela e a quella relativa alla valorizzazione dei beni culturali - di cui agli artt. 4 e 7 del d.lgs. 42/2004 - , sono state esplicitamente fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, ed è stato specificato che si fa riferimento ad interventi "operativi" di tutela, vigilanza, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali (e non più anche ad interventi di vigilanza e ispezione).

L'art. 2 dell'ulteriore nuovo testo non è più proposto in forma di novella al d.lgs. 42/2004.

Al riguardo si segnala che ai commi 1 e 2 dell'art. 2 occorre specificare che si tratta, rispettivamente, del Ministero e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rispetto al precedente nuovo testo, è stata eliminata la previsione in base alla quale l'iscrizione negli elenchi nazionali (istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) doveva comunque essere consentita ai soggetti in possesso di

certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purchè rappresentativa - previsione sulla quale la I Commissione aveva sottolineato la necessità di una riflessione approfondita, considerato che, al contempo, si demandava ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità e dei requisiti per tale iscrizione - ed è stato previsto che tale decreto ministeriale prevede, fra gli stessi requisiti, il possesso, da parte dei professionisti, della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI.

Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente, la certificazione UNI non è obbligatoria. Essa, inoltre, non appare equiparabile ad una certificazione di carattere pubblicistico.

. Si ricorda, altresì, che, in base alla L. 4/2013, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI, ma il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (v. art. 7, co. 2, L. 4/2013).

Occorre, dunque, valutare approfonditamente la previsione introdotta.

Infine, recependo il parere espresso dalla V Commissione, nel nuovo testo è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge era corredata di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si rinvia a quanto già esposto nel dossier n. 18 del 17 settembre 2013

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo si segnala che, in base all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, lo Stato ha competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva .